

TORNATA DEL 19 MAGGIO 1858

— 18 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE-CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. *Giuramento del senatore Girod — Approvazione del progetto di legge per un nuovo prestito alla Cassa ecclesiastica per sussidi al clero di Sardegna — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'esercizio della professione di procuratore — Nuova redazione del numero 3 dell'articolo 5 fatta dall'ufficio centrale — Dichiarazione e cambiamento alla medesima, proposto dal ministro di grazia e giustizia — Considerazioni del relatore Musio — Proposta del senatore Sclopis, accettata dal ministro di grazia e giustizia — Aggiunta proposta dal senatore Persoglio, accettata dal ministro e dall'ufficio centrale — Obbiezione sull'ultimo inciso del senatore Des Ambrois — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Spiegazioni del senatore Des Ambrois — Osservazioni ed istanza del senatore Plezza — Parlano i senatori Deferrari e Des Ambrois — Appunto del senatore Persoglio — Dichiarazione del ministro di grazia e giustizia — Parlano sul medesimo i senatori Deferrari, Musio, relatore, Plezza, Sclopis e Mameli — Proposta del senatore Jacquemoud — Osservazioni del senatore Gallina — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Considerazione del senatore Di Pollone — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Approvazione dei tre primi paragrafi del numero 3 dell'articolo 5, redatto dall'ufficio centrale, coll'aggiunta del senatore Persoglio — Osservazione del senatore Di Pollone sul penultimo inciso, combattuta dal ministro di grazia e giustizia — Approvazione del medesimo — Osservazione del senatore Di Castagnetto — Spiegazione del ministro di grazia e giustizia — Approvazione dell'ultimo paragrafo e dell'intero numero 3 del predetto articolo — Approvazione del progetto di legge portante tariffa delle retribuzioni per alloggi militari in Sardegna.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.
(È presente il ministro di grazia e giustizia.)

QUABELLI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Invito i senatori Cagnone e Persoglio ad introdurre nell'Aula il nuovo senatore commendatore Girod.

(Essendo introdotto, il presidente legge la solita formula di giuramento, che viene dal senatore medesimo prestato.)

Do atto al senatore Girod del giuramento da lui prestato e lo proclamo senatore del regno.

Il numero dei membri del Senato richiesto per la votazione rimane lo stesso, perocchè essendo i senatori in numero di 95 occorrono tuttavia 48 voti per rendere valide le sue deliberazioni.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER UN PRESTITO ALLA CASSA ECCLESIASTICA PER SUSSIDI AL CLERO DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. Essendo urgente il provvedere pel pagamento degli assegnamenti al clero di Sardegna, se non ci è osservazione in contrario io darò la preferenza al progetto di legge relativo appunto ad un nuovo

prestito alla Cassa ecclesiastica, pel pagamento degli assegni al clero di Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 863 e 865.)

Il progetto è così concepito. (*Vedi infra*)

È aperta la discussione generale.

Non essendosi chiesta la parola sulla discussione generale, dichiaro la medesima chiusa, e passo alla lettura degli articoli per metterli in votazione.

« Art. 1. Il Governo è autorizzato a fare alla Cassa ecclesiastica, creata colla legge 29 maggio 1855, un nuovo prestito della somma necessaria al pagamento degli assegni e sussidi ecclesiastici per l'isola di Sardegna, contemplati al n° 2 dell'articolo 24 di essa legge e stabiliti pel corrente esercizio dell'anno 1858 in lire 675,452 92. »

(È approvata.)

« Art. 2. Per fare fronte a tale prestito sarà aperta un'apposita categoria col titolo di *Prestito alla Cassa ecclesiastica pel pagamento degli assegni e sussidi ecclesiastici 1858 nell'isola di Sardegna*, in aggiunta alla parte straordinaria del bilancio 1858 del Ministero di finanze. »

(È approvata.)

« Art. 3. La Cassa ecclesiastica dovrà applicare alla restituzione di detto prestito, non che di quelli già fatte in esecuzione delle leggi 2 marzo 1856 e 19 aprile

1857, tutta la parte delle sue rendite annuali che rimarrà disponibile alla chiusura e definitiva sistemazione dei singoli esercizi di sua amministrazione, dopo soddisfatti i pesi inerenti alla sua istituzione ed ai beni da essa posseduti e gli obblighi portati dai numeri 1 e 3 dell'articolo 24 della legge 29 maggio 1855. »

(È approvato.)

Si procede allo squittinio per appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti	48
Voti favorevoli	47
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE.

PRENIDENTE. Riavviando la discussione già tenutasi sul progetto di legge relativo all'esercizio della professione di procuratore richiamerò l'attenzione del Senato al paragrafo 3, dell'articolo 5 del progetto ministeriale, il quale era stato rimandato all'ufficio centrale.

Credo che l'ufficio, avendo adempiuto al suo mandato, sia in pronto per riferire al Senato il risultamento del nuovo esame fattone.

MUSIO, relatore. Il Senato ricorda le difficoltà insorte intorno al n° 3, articolo 5 del progetto ministeriale, ed intorno allo stesso numero articolo 1 del nostro progetto.

Sembrò al signor ministro che la formola dell'ufficio centrale fosse troppo esuberante, sembrava all'ufficio centrale che fosse troppo insufficiente la formola del signor ministro. Riandando le cose, l'ufficio centrale ha receduto dal suo testo; pare che anche il signor ministro è disposto a recedere dal suo.

L'ufficio centrale ha creduto necessario, che alle condanne correzionali, che sono comprese nel testo ministeriale, se ne potesse aggiungere un'altra serie. Ecco dunque come adesso sarebbe combinato il testo di questo n° 3 articolo 5 del progetto ministeriale:

« Non avere patito condanna a pena criminale qualsiasi, e non avere patito nemmeno condanna a pena correzionale per furto, truffa, appropriazione indebita, alterazione di atti, di scritture e della verità in qualsiasi modo. »

Finora è tutto esattamente conforme al testo ministeriale.

Vengono adesso le aggiunte, che ha creduto necessario di fare l'ufficio centrale.

« Non averne patito nemmeno per ribellione alla giustizia, per oltraggi e violenze contro i depositari dell'autorità. »

Sembrò all'ufficio centrale che coloro i quali avessero già patito una condanna per questi titoli, che offendono direttamente la giustizia, non potessero più tenersi

degni di entrare nel santuario della giustizia colla veste di procuratori.

« Per rotture di suggelli e sottrazione commessa nei luoghi di pubblico deposito.

« Per sottrazioni commesse in qualità di ufficiali o di depositari pubblici. »

Questi due titoli propriamente si possono dire compresi in quello che era già detto nel testo ministeriale, dove era compreso il furto. Propriamente questi non sarebbero che furti con delle circostanze aggravanti.

« Per corruzione di pubblici ufficiali, per abusi commessi in affari in cui siansi intromessi come sollecitatori o difensori.

Parve anche all'ufficio centrale che coloro i quali avessero già patite condanne o per la corruzione di pubblici ufficiali, o per abusi commessi, intromettendosi a sollecitare affari, avessero commesso un reato che avrebbe direttamente ripugnato al carattere ed alla virtù del procuratore, e che si dovessero dire indegni di appartenere al ceto medesimo.

« Per reati contro il costume pubblico. »

Ciascuno sente la forza della necessità che obbligava l'ufficio centrale a comprendere anche questa serie di reati. Sarebbe scandalo troppo lamentevole, che colui il quale ieri aveva veste di libertino, domani come pubblico ufficiale fosse ammesso a postulare davanti alla magistratura, colla veste di procuratore, e che quella stessa che ieri era casa di turpitudine, oggi diventasse ufficio di postulazione; e quel che sarebbe scandalo più lamentevole, la stessa casa innalzata all'onore novello, continuasse ad essere l'antica scuola di disonestà.

« Per associazioni con malfattori. »

Anche questo titolo non pare abbia bisogno di spiegazione. Però sopra alcuni di questi titoli qualche difficoltà elevava il signor ministro. Ed erano giuste le osservazioni che egli faceva, giacchè alcuni di questi reati possono pure essere commessi con circostanze tali da non lasciare nel carattere delle persone una vera traccia di immoralità. Si stimò allora di conciliare la cosa, lasciando luogo alla grazia, la quale concessa per gravissimi motivi verrebbe a cancellare tutto l'effetto della sentenza.

Dunque si aggiunse questo alinea. Ma qui mi accorgo che saltava pur un alinea ed è quello di « non essere in istato di fallimento dichiarato o di bancarotta. » Veramente non è raro che l'onestà sia vittima dell'infortunio e che fra i decotti e i falliti vi possano essere uomini onestissimi; ma se costoro possono meritare tutta la nostra commiserazione, pure tutti non siamo sempre molto propensi a concedere la nostra confidenza. Quindi si compresero anche questi casi.

Non ho niente da aggiungere, credo di avere esattamente riferito quanto fece oggetto ieri della conferenza tra il signor ministro e l'ufficio centrale.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole relatore esattamente riferì quanto si convenne tra l'ufficio centrale ed il Ministero intorno allo schema di legge che si sta discutendo. È vero che io dichiarai

di accettare la proposta fatta dal medesimo, a condizione però che quanto all'incapacità derivante dalla condanna pei reati da esso indicati si lasciasse almeno al Governo la facoltà di poterne liberare quegli aspiranti che per speciali circostanze fossero per ravvisarsi meritevoli di qualche benigno riguardo: e ciò perchè dall'ufficio centrale e dal Governo si riconobbe che, se questi delitti meritano una punizione, non sono però di natura tale che rivelino in chi se ne rende colpevole una così profonda immoralità da togliere in ogni caso la speranza che ravvedendosi sia per cancellare con i futuri suoi portamenti un primo fallo e diventare col tempo un onesto e probò cittadino.

La redazione di questa nuova proposta dell'ufficio centrale mi venne rimessa soltanto or ora alla seduta pubblica, e dal rapido esame che ne ho fatto, mi pare che sostanzialmente corrisponda all'intenzione e dell'ufficio e del Ministero. Tuttavia non avendo avuto tempo di comunicare prima della seduta medesima all'ufficio centrale qualche mia osservazione intorno alla medesima, perchè, ripeto, mi venne solo testè comunicata, mi si consentiranno ora alcune brevi parole al riguardo.

Parmi in primo luogo che, come, se ho bene inteso le parole, riconosceva lo stesso onorevole relatore, vi sia qualche ripetizione nell'enumerazione di reati fatta dall'ufficio centrale in aggiunta a quella già dal Ministero proposta. Secondo quest'ultima sono incapaci di esercitare l'ufficio di procuratore « tutti coloro che furono condannati a pene criminali, ed inoltre anche quelli che lo furono a pene correzionali per furto, truffa, appropriazione indebita, alterazione di atti, di scritture o della verità in qualsiasi modo. » Con questa designazione comprendevansi, giusta l'avviso del Governo, tutti i reati che offendono la moralità. Altri ancora l'ufficio centrale ne aggiunse; fra questi alla lettera *G*, comprende: « la rottura di sigilli e le sottrazioni commesse nei luoghi dei pubblici depositi. » È, a mio credere, quest'ultimo reato indubbiamente già contemplato in quello di appropriazione indebita. Giova ritenere che il Ministero, dicendo *furto, truffa, appropriazione indebita*, comprese in simile generica locuzione il fatto di chi s'impadronisca dolosamente delle altrui sostanze, in qualsiasi modo ciò da lui si faccia. Con tale locuzione abbracciarsi anche « la sottrazione commessa nei luoghi di pubblici depositi; » quindi si lasci se così vuolsi l'incapacità « per la rottura dei sigilli, » ma si tacciano le susseguenti parole.

Lo stesso osserverò quanto alla lettera *D*, che concerne « le sottrazioni commesse in qualità di ufficiale dei pubblici depositi. » Anche questo evidentemente è un furto con circostanze aggravanti; quindi siccome abbiamo già espressamente parlato del furto in genere, mi pare che sarebbe una mera ripetizione, e proporrei che si depennasse dalla lettera *C*, tutto ciò che è oltre le parole *per rottura di sigilli*, e che depennasse intieramente la lettera *D*, perchè tratta di un genere di furto.

Alfine vedo che avvi ancora « non essere in stato di fallimento dichiarato o di bancarotta. »

Se ben ricordo quanto si diceva ieri nell'ufficio centrale, si voleva comprendere fra i reati anche quello di *bancarotta semplice*, ed io vi ho aderito perchè veramente trovo che in qualche caso esso rivela tante perversità d'animo da escludere quella onestà di carattere che nei procuratori esigiamo, ed allora si sarebbe potuto aggiungere dopo essersi detto « per associazione con malfattori » le parole « per bancarotta semplice. »

Ma non parmi conveniente che si dica « in istato di fallimento o di bancarotta; » imperciocchè è in istato di fallimento tanto un bancarottiere, come il semplice fallito finchè non abbia concordato coi creditori; dunque se l'ufficio centrale vuole comprendere anche chi fu condannato per bancarotta semplice per modo che il concordato non lo renda ammissibile, mi pare che non si debba dire, essere in istato di fallimento dichiarato o di bancarotta, ma si debba aggiungere, dopo avere accennato all'*associazione con malfattori*, un'alinea così concepito, *per bancarotta semplice*.

Finalmente mi sembra che le ultime parole potrebbero essere modificate: si dice « le incapacità incorse per condanne emanate a seguito di reati compresi nel secondo alinea di quest'articolo potranno essere tolte per decreto regio in considerazione di gravissimi motivi; » io proporrei che si dicesse « potranno per gravissimi motivi essere tolte con decreto regio. » Sarebbe una questione di redazione.

MUSIO, relatore. Il testo che io ho avuto l'onore di leggere è precisamente quello, che è stato ieri mattina letto nel seno dell'ufficio centrale, meno l'ultimo alinea che io non aveva letto, che mi proponeva di leggere, e su cui il signor ministro ha avuto la gentilezza di prevenirmi.

Però rispondendo adesso alle osservazioni del signor ministro, dirò che veramente la parola *furto* potrebbe abbracciare tanto la sottrazione commessa dai luoghi di pubblico deposito, come le altre commesse da pubblici ufficiali, o depositari pubblici; ma mi pare che, se vogliamo parlare rigorosamente, questi due titoli potrebbero essere grammaticalmente sinonimi di furto, ma giuridicamente sarebbero sempre due cose tra loro diverse; sono tra loro così diverse che nel Codice penale sono diversamente classificate. Siccome in materia penale a scanso di dubbietà le analogie sono rigorosamente bandite, perciò l'ufficio centrale crederebbe doversi conservare la sua redazione, giacchè malgrado siasi già parlato del furto, pure non potrebbero le stesse considerazioni egualmente applicarsi a due reati che essendo anche furti sono qualche cosa più di furto, sono un reato speciale, emergono da elementi di fatto realmente diversi, e diversamente considerati dalla legge.

Quanto poi alla trasposizione della parola *bancarotta* l'ufficio centrale acceca, e in luogo di collocarla nell'ultimo alinea della lettera *I* unirla all'associazione coi malfattori ed alla lettera *H*.

Non so se il signor ministro abbia ancora manifestato

altre mutazioni, ed in conseguenza l'ufficio centrale non avrebbe niente ad aggiungere.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Vedo che siamo d'accordo sulla redazione; l'ufficio centrale aderisce al cambiamento da me proposto per il vocabolo di *bancarotta*, aderisce anche a variare la redazione dell'ultimo periodo dell'articolo; l'unico dissenso adunque che ancora vi rimane sta nel vedere se si debbano accennare le sottrazioni di cui è menzione nella lettera *C*. Spero che l'onorevole relatore consentirà pure che non si faccia parola di queste sottrazioni. Egli con me riconosce che le medesime sono furti, anzi furti con circostanze aggravanti: solo osserva che ove si abbia riguardo alla nomenclatura usata nel Codice penale può sorgere qualche dubbio e che per eliminarlo può essere utile espressamente designarle. In verità se altro inconveniente non vi fosse che quello di una semplice ripetizione io vi aderirei per togliere ogni incertezza alla legge: prego però l'onorevole relatore e l'ufficio centrale ed il Senato a riflettere che noi cadremmo in una imperdonabile contraddizione. Difatti nel primo alinea diciamo essere incapaci assolutamente senza che alcun reale decreto possa a loro favore intervenire, non solo i rei di furto, non solo i rei di truffa, ma i rei di qualunque appropriazione indebita, per i quali la legge pronunziò in modo irrevocabile la incapacità. Poi quanto alle sottrazioni di cui si fa menzione nelle lettere *C, D* le quali sono reati anche secondo l'onorevole relatore assai più gravi, ammettiamo che la incapacità da esse derivante possa con un regio decreto venire sanata, e così per minori reati non viene quel benigno temperamento ammesso che per altri maggiori è consentito.

Ecco perchè crederei più prudente di non mantenere la redazione dell'ufficio centrale in questa parte, giacchè in tal modo, secondo lo stesso onorevole relatore, ne deriverebbe che per queste appropriazioni come comprese nel primo alinea, non può farsi luogo con decreto regio a condono della incapacità da esse nascente: così maggiormente tutelasi la moralità di coloro che vogliono esercitare la professione di procuratore. Io confido basti il sin qui detto a persuadere l'ufficio centrale a non insistere nella sua proposta.

SCLOPIS. Mi pare che il signor guardasigilli è mosso a non acquietarsi alla proposta dell'ufficio centrale, in quanto che all'ultima parte si sarebbe limitata la facoltà della grazia al secondo alinea, e in ciò vedrebbe un inconveniente, dacchè alcuni di quei fatti che sono indicati di sopra si troverebbero in una disparità di condizione troppo sconvenevole.

Non sarebbe più facile di modificare l'ultima disposizione, e di dire: « Le incapacità incorse per condanne emanate a seguito di reati compresi nel primo e secondo alinea » lasciando intatte tutte le indicazioni di reati? Con ciò si ha il pregio di essere conforme alle disposizioni del Codice penale. Tolta la causa dell'estensione del signor ministro, mi pare che riuscirebbe conveniente il mantenere la redazione dell'ufficio centrale, e cesserebbe il motivo di dubitare del signor ministro.

L'ufficio centrale non avrebbe nessuna difficoltà di estendere l'applicabilità della grazia tanto al primo che al secondo alinea, esclusa, manco male, la prima parte che tocca ai crimini. Se il signor ministro acconsente si aggiungerà nel primo e secondo alinea.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole preopinante poteva essere certo che il Ministero non solo accetterebbe questa nuova redazione, ma l'accetterebbe anzi con riconoscenza; imperocchè adottandola si dà un attestato della confidenza che hassi del modo con cui sarà per usare di tale facoltà il potere esecutivo, e posso assicurare il Senato che il Governo non mancherà di farlo con tutti quei riguardi e quelle cautele che la importanza della cosa ed il pubblico interesse saranno per suggerirgli.

PRESIDENTE. Non so se il Senato si rappresenti bene i termini nei quali l'articolo è stato ridotto.

Il paragrafo proposto sarebbe questo:

« Non avere patito condanne a pene criminali qualsiasi.

« Non avere patito nemmeno condanne correzionali per furto, truffa, appropriazione indebita, alterazione di atti, di scritture, o della verità in qualsiasi modo.

« Non averne patito nemmeno:

« *A* Per ribellione alla giustizia;

« *B* Per oltraggi e violenze contro i depositari dell'autorità;

« *C* Per rottura di sigilli e sottrazione commessa in luoghi di pubblico deposito;

« *D* Per sottrazione commessa in qualità di ufficiali o depositari pubblici;

« *E* Per corruzioni di pubblici ufficiali;

« *F* Per abuso commesso in affari in cui siasi intromessi come sollecitatori o difensori;

« *G* Per reati contro il costume pubblico;

« *H* Per associazione con malfattori.

« Non essere in istato di fallimento dichiarato. »

PERSOGLIO. Domando la parola. Vorrei fare un'aggiunta. Credo che sarebbe conveniente di aggiungere il reato di concussione.

Voci. È già contemplato! Vi è anche il reato di concussione!

PERSOGLIO. Non mi pare, od almeno non ho sentito che sia stato letto. Del resto questo reato è tale, che colui che se ne rese colpevole non può certamente essere ammesso all'esercizio di procuratore.

PRESIDENTE. Vi è solo, per corruzione.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Non ho nessuna difficoltà a che sia fatta questa aggiunta.

PRESIDENTE. Si dirà dunque, e per corruzione e...

PERSOGLIO. (*Interrompendo*) Dopo il reato di *corruzione dei pubblici ufficiali* si direbbe: e per *concussione*.

PRESIDENTE. Essendo su ciò d'accordo, leggerò ora l'alinea:

« Le incapacità incorse per condanne emanate a seguito dei reati compresi nel primo e secondo alinea di questo articolo, potranno essere tolte per gravissimi motivi con decreto reale. »

Lo metto ai voti.

DES AMBROIS. Domando la parola sull'ultimo inciso. Credo di non potere aderire a quest'inciso, cioè alla facoltà che si attribuirebbe al potere esecutivo di togliere l'incapacità derivante da alcuni fatti gravissimi, per l'ammissione all'ufficio di procuratore. Alcune di queste incapacità sono stabilite in materia di diritto elettorale, e il potere esecutivo non ha la facoltà di derogarvi.

Non vedo una ragione per introdurre una facoltà più ampia rispetto all'ammissione all'ufficio di procuratore. Mi pare che la professione sia abbastanza delicata perchè non si debba così facilmente ammettere al suo esercizio chi non potrebbe essere ammesso nemmeno all'esercizio del diritto elettorale.

(Il senatore Des Ambrois ricerca nella raccolta degli atti del Governo la legge elettorale.)

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Può asserirlo come fatto costante, tutti lo sappiamo: tanto nella legge elettorale politica, quanto nella legge elettorale comunale vi è questa disposizione. Questo è un fatto e lo può asserire senza fare ulteriori indagini.

DES AMBROIS. L'incapacità è stabilita tanto dalla legge elettorale politica, quanto dalla legge elettorale comunale e le incapacità stabilite da queste leggi non possono essere rinvocate per decreto regio o per grazia sovrana; onde non troverei congruo che si potessero rinvocare per grazia sovrana, in ordine all'ammissione all'esercizio di una professione delicatissima quale è quella di procuratore.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. È vero come osservava ottimamente l'onorevole Des Ambrois che alcuni dei fatti contemplati nell'articolo 3 che si tratta di votare, costituiscono incapacità nella legge elettorale politica e nella legge elettorale comunale. È vero egualmente che è sorto il dubbio se il potere esecutivo potesse concedere la riabilitazione ad effetto di togliere così l'incapacità elettorale politica e l'incapacità elettorale comunale. Il Consiglio di Stato di cui venne chiesto il parere al riguardo rispose, che sebbene il Codice di procedura criminale conceda in alcuni casi ai tribunali e sempre al potere esecutivo la facoltà di accordare la riabilitazione dalle pene incorse, non poteva però al potere esecutivo medesimo competere di concedere la riabilitazione allo scopo di godere il diritto elettorale politico e comunale, ed a mio avviso una tale risposta è pienamente sulla retta interpretazione della legge fondata, imperciocchè il Re ha bensì il diritto di grazia: ma in questo caso speciale non trattasi già di una condanna ma sibbene di una incapacità derivata dal fatto della condanna. Ora qualsiasi grazia non potrà mai fare che quella condanna non abbia esistito e perciò la legge osterà sempre alla riabilitazione. Io pure sono di questo parere e lo era già anche prima che così il Consiglio di Stato rispondesse: e benchè fosse stata la legge in altri tempi diversamente interpretata, ho sempre seguito quest'avviso e giammai furono concesse riabilitazioni nei casi di cui ragioniamo. Ma ciò perchè?

Perchè non si era nella legge elettorale o comunale accordato al Governo il potere di togliere in certi determinati casi queste incapacità; se ciò si fosse espresso ogni difficoltà si sarebbe tolta. Ed è questo così vero che non ha molto si fece una proposta alla Camera dei deputati perchè o per via di interpretazione, o per nuova disposizione di legge si desse questa facoltà al potere esecutivo. La medesima non ebbe seguito; forse in quel caso si sarebbe deciso diversamente trattandosi di cosa assai importante come è il diritto di eleggibilità politica e comunale; ma non parmi che uguali difficoltà possano opporsi quanto ai procuratori. Per essi il Ministero aveva già creduto di dover distinguere tra i reati che offendono la moralità dell'individuo e che non lasciano guari aver fiducia nel suo ravvedimento, e quelli che non sono per lo più che conseguenza di uno stato eccezionale dell'animo, che soglionsi dire reati d'impeto, che certamente devono essere puniti ma non dimostrano un profondo perversimento morale, epperò non tolgono la speranza che chi se ne rese colpevole sia ancora per divenire buon cittadino e meritarsi di essere ammesso all'esercizio di una professione ancorchè essa esiga la pubblica stima e confidenza.

Ecco perchè il Ministero accennando alle pene correzionali si era limitato soltanto al furto, alla truffa a qualunque appropriazione indebita, alla alterazione della verità ed alle falsità che fanno indubbia prova di animo perverso. Invece l'ufficio centrale ha voluto andare più oltre ed enumerò quasi tutti i reati portanti pene correzionali. Il Governo per sentimento di conciliazione ammise questa ampliamento benchè insolita, e non usata in altra legge, la quale restringe la cerchia degli aspiranti all'ufficio di procuratore in modo da potere far sorgere il pericolo di un monopolio e che sia per venire lo esercizio di questa professione interdetto anche a chi per egregie doti di mente e di moralità potrebbe adempierne con pubblico vantaggio le funzioni ancorchè abbia subita per qualche giovanile trascorso una correzionale condanna. Ad eliminare però ogni inconveniente si propose di lasciare al Governo di togliere tale incapacità: ma ciò conviene espressamente dichiararlo nella legge, perchè altrimenti vi sarebbe la difficoltà saviamente accennata dall'onorevole Des Ambrois. Aggiungerò che è tanto più necessario accordare questa facoltà al Governo perchè in caso diverso cadremmo in una grave contraddizione.

Io suppongo che vi sia un procuratore ammesso oggi a tale ufficio e che domani ha la disgrazia di perpetrare uno dei reati indicati dall'ufficio centrale e per cui venga pronunciata una condanna correzionale che importi anche la sospensione o la interdizione, esso ricorre in via di grazia, ottiene la riabilitazione e non restando perciò incapace, può continuare ad esercitare la sua professione. Ora io dico se lo stesso fatto fu commesso, la stessa condanna fu proferta un giorno prima dell'ammissione rimane interamente a lui preclusa la via ad ottenerla.

Il caso mi pare che sia talmente grave da meritare

tutta la nostra attenzione, e quindi ho detto: per non cadere in questo sconcio io abbozzo nell'acconsentire alle maggiori incapacità volute dall'ufficio centrale, ma con questo temperamento, che si possa fare, riguardo a questa incapacità, intervenire la grazia sovrana.

Io mi lusingo che queste spiegazioni persuaderanno l'onorevole preopinante, che sebbene sia vera la massima da lui accennata, dal momento che tale facoltà dassi espressamente nella legge al potere esecutivo non possa più esservi difficoltà di sorta.

DES AMBROIS. Io non ho sostenuto che la legge non potesse attribuire al potere esecutivo la facoltà di concedere la riabilitazione di cui si tratta, ho insistito che non fosse conveniente di concedere questa riabilitazione per i fatti i quali macchiano il carattere, per quella specie di reati per i quali la riabilitazione non può essere concessa, non solo in materia politica, ma anche in materia comunale; secondo la redazione proposta la riabilitazione potrebbe aver luogo non solamente per i fatti i quali non macchiano il carattere; ma anche per quei fatti stessi per i quali il legislatore non ha stimato che potesse concedersi la riabilitazione in materia elettorale, appunto perchè questi fatti dimostrano un carattere tale da portare con sé la pubblica riprovazione.

PLEZZA. Io aveva domandato la parola per chiedere che nella votazione si dividesse questo numero in due parti, cioè che la parte di questo riflettente la grazia fosse separatamente votata; giacchè io non posso acconciarmi all'idea del signor ministro, che si debba dare facoltà al potere esecutivo di accordare grazia per la maggior parte, anzi per la quasi totalità dei reati di cui si parla in quest'articolo. Io ravviso in essi una demoralizzazione di carattere tale, che per me accorderei più facilmente al potere esecutivo la facoltà di esentare per decreto regio i procuratori da tutte le altre condizioni anzichè di accordare loro la grazia per reati di questa natura commessi dai medesimi. Ed infatti le altre condizioni sono tali che vi possono benissimo essere dei casi in cui individui capaci di fare il procuratore possono essere allontanati da tal professione per non averne adempiuta qualcheduna, per esempio: per non aver preso il magistero, per non aver fatto il corso regolare delle discipline scolastiche, per non essere in grado di prestare la garanzia voluta...

(Rumori vari dal banco dell'ufficio centrale.)

Io vorrei piuttosto fare facoltà al potere esecutivo di potere, per decreto regio, esentare i procuratori da queste condizioni, poichè anche chi non ha, per esempio, preso il magistero, chi non può prestare garanzia, può benissimo essere di un'onestà e capacità tale da potere fare senza pericolo il procuratore; e ripeto non vorrei si accordasse grazia per chi ha commesso degli atti che di loro natura ledono il carattere in modo che non vi ha da avere gran fiducia in chi ha potuto commetterli.

È vero che può venire il pentimento, ma è una cosa tanto difficile da sperarsi, che io amo meglio che la professione di procuratore sia purgata da coloro i quali non possono essere ammessi che in virtù dello sperabile

loro pentimento dopo avere commessi tali atti riprovevoli. A quelli poi di questi reati i quali possono essere l'effetto di circostanze improvvise come sarebbe quello di resistenza all'autorità e che non sono molto gravi, io acconsentirei volentieri che il potere esecutivo potesse fare grazia. Ma per gli altri io non sono disposto a votare grazia alcuna, e perciò pregherei che nella votazione si dividesse l'articolo in due parti e che quella riflettente la facoltà di concedere grazia fosse votata separatamente.

DEFERRARI. Il senatore Des Ambrois ha citato l'articolo 104 della legge elettorale, articolo in cui si stabiliscono delle incapacità tanto per essere elettore come per essere deputato.

Io ho avuto l'onore di far parte della Commissione che preparava la legge elettorale, e mi ricordo che in quel tempo si mosse dubbio e fu preso ad esame se quest'incapacità avrebbe potuto sì o no essere rimossa colla grazia sovrana, e se a quest'oggetto era necessario od utile di mettere un'alinea nelle disposizioni della legge.

La Commissione, considerando che si trattava di materie politiche, considerando che l'intervento del Governo in queste materie, mediante la rimozione delle incapacità per creare un elettore od un deputato, era mosso dal proprio interesse, e la grazia sovrana avrebbe potuto essere calunniata, stimò bene che quelle poche incapacità stabilite nella legge elettorale fossero assolute, irrevocabili. Non si voleva permettere che l'autorità venisse direttamente o indirettamente in quelle elezioni con un decreto di grazia a rimuovere un'incapacità legale.

Ecco quali sono i motivi dell'articolo 104. Ora, questi motivi sono affatto estranei alla legge che cade in esame. Si tratta di incapacità ad essere procuratore; non sono incapacità politiche, sono incapacità delle quali il Governo può calcolare i benefici e i danni.

Il Governo protegge la società. Vedrà se l'incapacità per essere procuratore esiste sì o no, vedrà a cagione d'esempio se trattasi di un reato che sia stato commesso in circostanze straordinarie senza che da quel reato medesimo possa sorgere la persuasione che il colpevole era un uomo assolutamente immorale. Ora in questo caso la grazia sovrana mi sembra ammissibile.

DES AMBROIS. Mi permetto di fare osservare all'onorevole preopinante che le ragioni da lui addotte stanno benissimo rispetto alla legge elettorale politica, ma non sono egualmente applicabili alla legge sulla milizia cittadina, e alla legge sulla amministrazione dei comuni; le quali l'una e l'altra hanno incapacità di eguale natura.

PRESIDENTE. In quanto alla divisione domandata dal senatore Plezza, essa è di diritto ogniqualvolta è domandata, quindi separeremo la seconda parte dall'altra.

Metto ai voti la prima parte nella quale viene l'esenzione delle condizioni che tolgono la capacità per essere ammesso all'esercizio del procuratore.

PEROGGIO. Domando la parola.

Le condanne possono essere anche patite all'estero. Io non faccio proposte, ma chieggo se si intenda che debbano essere comprese anche le condanne estere.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Dichiaro subito che sarebbero comprese anche le condanne patite all'estero.

DEFERRARI. Osserverò col dovuto rispetto che le sentenze pronunciate all'estero, tanto in materia civile, che criminale, ma specialmente quelle in materia penale, non hanno mai effetto nello Stato.

La sovranità sarda in materia penale non riconosce le sentenze dei tribunali esteri; quindi la sentenza penale estera sarebbe come non esistente nei nostri Stati.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'ufficio centrale ed il Ministero non sono d'accordo intorno al dubbio sollevato dall'onorevole Persoglio. A mio avviso il senso delle disposizioni proposte dal Governo ed accettate dall'ufficio centrale nel paragrafo in discorso, è che colui il quale siasi dimostrato perverso ed immorale per un reato commesso in qualsiasi paese, non possa più esercitare la professione di procuratore.

Invece l'ufficio centrale opina che questa incapacità si incorra soltanto da chi subì nello Stato una condanna.

Al Senato si appartiene il decidere a quale delle due opinioni meglio convenga attenersi. Intanto io osserverò all'onorevole Deferrari, che convengo con lui che le sentenze criminali e correzionali proferte all'estero, non producono effetto negli Stati per l'applicazione della pena. Ma nel caso nostro non si tratta di eseguire la condanna, sibbene soltanto di vedere se chi con atti da lui commessi all'estero ed accertati da regolare sentenza ancorchè proferta da tribunale straniero, siasi dimostrato uomo disonesto ed immorale, possa tuttavia essere ammesso ad esercire il delicato ufficio di procuratore.

Quanto a me non posso intendere l'articolo in questo senso; e anzi dichiaro esplicitamente che ove si voglia limitare la incapacità alle sole condanne profertesì dai tribunali dello Stato è necessario il dichiararlo in modo espresso, giacchè altrimenti se io avessi ad applicare la legge, non esiterei a farlo nel senso da me indicato. Ed o signori, io vi prego a volere solo per un istante riflettere alla grave sensazione che produrrebbe il fatto, che secondo la interpretazione dell'ufficio centrale avvenire potrebbe, di un tale condannato per falso o per grassazione ai lavori forzati in estero paese, uscito dal bagno dopo avere scontata la pena, fors'anco col marchio infamante in alcuni paesi tuttora in uso, ed il quale rientrando in patria, chiegga, nè se gli possa negare, di essere nel santuario della giustizia ammesso a rappresentare i cittadini come procuratore.

MUNIO, relatore. L'ufficio centrale con suo dispiacere deve persistere nel credere che in quest'articolo non si parla e non s'intende che delle sentenze pronunciate nello Stato.

Per principio d'autonomia e d'indipendenza degli Stati, principio vitale per tutti, non si può disconvenire che una sentenza pronunziata fuori Stato si ha come

non avvenuta: dunque questa sentenza non esiste, il soggetto della sentenza non è colpito da essa.

Le ragioni del ministro sono ottime e gravissime, ma è appunto per ciò che l'ufficio centrale ha creduto necessario, che colui il quale aspira ad essere procuratore debba preliminarmente far fede di una condotta che lo renda meritevole di confidenza; ed allora anche una sentenza pronunziata all'estero sarà un documento che potrà essere valutato.

PLEZZA. Io non potrei accettare quest'articolo nel senso che le condanne avvenute all'estero abbiano da nuocere nel paese, non solamente per le ragioni addotte dal relatore, ma anche perchè in una quantità di paesi vi sono tribunali nei quali non si può avere alcuna fiducia: vi sono alcune legislazioni che qualificano di crimine molte cose che non si considerano come tali da noi.

Nè mi pare che possa nascere l'inconveniente allegato dal signor ministro, perocchè avvi un articolo del nostro Codice penale secondo il quale qualunque cittadino sardo abbia commesso un delitto all'estero può essere processato nel paese, purchè il suo atto sia crimine secondo il nostro Codice penale. Se dunque può essere processato, il Ministero lo faccia processare, e interdirà così a tale individuo l'accesso all'esercizio della professione di procuratore.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Sta benissimo l'osservazione fatta dall'onorevole preopinante, che a termini del Codice penale il suddito che commette un crimine all'estero, ritornando nello Stato può essere sottoposto a procedimento, ma bisogna che rientri nello Stato...

PLEZZA. Di necessità bisogna che rientri se ha da fare il procuratore.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Perdoni, conviene che rientri nello Stato prima che l'azione penale o la pena sia prescritta. Ora supponga che uno abbia commesso un crimine all'estero, e sia stato condannato, ma rientri dopo decorsa la prescrizione. Vorrebbe esso ancora ammettere all'esercizio della professione di procuratore? Del resto l'onorevole Plezza dimentica il disposto dell'articolo 10 del Codice penale, a termini del quale le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9, a cui esso allude, non hanno luogo quando i colpevoli regnicoli sono già stati definitivamente condannati all'estero e vi hanno subita la pena.

E qui mi sia concesso il ripetere che sarebbe sommamente immorale volere che chi fu condannato per gravissimi misfatti ai lavori forzati in estero paese ed ancora ha l'impronta al piede della infamante catena del galeotto possa poi venire dinanzi ai tribunali nostri a sostenere le ragioni dei cittadini ed esercitare un ufficio di pubblica fiducia. Io non posso dubitare che abbia assolutamente un tale uomo a respingersi da una importante e stimata professione, e giacchè venne dall'onorevole Persoglio mosso un tal dubbio alla pubblica morale interessa, ed alla dignità del Senato si addice che esso venga in modo esplicito risoluto.

PLEZZA. Non trovo che la risposta dell'onorevole mi-

nistro sciogla intieramente la questione quando dice che il condannato potrebbe rientrare dopo prescritta la pena. Questo caso può verificarsi anche per un delitto commesso nello Stato, se prima che si venga a scoprire la prova del delitto, è passato tanto tempo che ha potuto prescrivere lo. E questo uomo, a mio dire, non può essere escluso dal beneficio di esercitare la professione del procuratore a termini dell'articolo stesso proposto dal Ministero, perchè bisogna che egli abbia subito condanna.

Se dunque quello che abbia commesso un crimine nel paese, e lo ha prescritto nel paese, non può essere impedito di fare il procuratore perchè non ha subito la condanna, sarebbe nella stessa posizione di quegli che avendo commesso un delitto all'estero, l'abbia già prescritto. E ritenuto il lungo tempo che ci vuole per prescrivere i delitti, è quasi impossibile che, esso trascorso, uno si metta ad esercitare una professione che non ha esercitato prima.

SCLOPIS. L'osservazione emessa dal senatore Persoglio, ci chiama a svolgere un tema che noi credevamo essere estraneo all'attuale nostra discussione; ma siccome si tratta dei principii di quel diritto il quale lega le nazioni nei loro elementi costitutivi tanto interni, quanto esterni, l'ufficio centrale crede ancora di dovere soggiungere alcune osservazioni.

Nessun suddito qui è giustiziabile con effetto fuor che dalla giurisdizione riconosciuta nel nostro Stato. Nessun suddito è giustiziabile con effetto per materia criminale fuorchè con processo fatto nello Stato. Le sentenze le quali taluno possa avere patito in estero dominio, potranno prendersi in esame come indizi, come argomenti, ma non mai come prove definitive, e tanto meno come autorità onde potere imporre una pena attuabile nel nostro territorio.

V'ha di più. Nemmeno nella materia civile, i nostri sudditi sono giustiziabili da un estero dominio; e tanto è vero che si fanno i trattati appunto perchè si dia esecuzione alle sentenze proferte in estero Stato in materia civile.

In materia criminale la deliberazione non basterebbe nemmeno, perchè conviene accertare che veramente il reato sia dall'individuo stato commesso, ed il Governo sarebbe disarmato, e male tutelerebbe gli interessi e i diritti dei suoi sudditi, quando ciò ommettesse di fare; quando anche per quella cortesia che attualmente forma uno degli elementi del diritto internazionale, permettesse che si eseguissero le sentenze proferte fuori Stato in materia criminale, noi quindi crediamo di stare nei veri principii del diritto pubblico interno e del diritto internazionale sostenendo che una sentenza criminale proferta all'estero non può indurre nessuna presunzione legale di reato contro un cittadino del nostro Stato che l'abbia patita.

Noi ammettiamo che si debba cercare di amministrare la giustizia riguardo ai nostri sudditi che hanno delinquito all'estero, ed a ciò provvedono gli articoli preliminari del Codice penale; noi provvediamo mediante i

trattati di estradizione, i quali nel loro principio depongono appunto contro la teoria, che i sudditi sarebbero punibili delle sentenze passate e pronunziate all'estero.

Noi domandiamo che ci riconducano i nostri cittadini, i nostri sudditi affinchè si eserciti sopra di loro la giustizia punitrice. Tanto basta io credo per mettere innanzi, per quanto richiedeva la materia, quei principii che crediamo inconcussi: ma noi andiamo più oltre, e non accettiamo che si inserisca la dichiarazione testè suggerita dal signor guardasigilli, dichiarativa in senso negativo del caso proposto dal senatore Persoglio, perchè noi crediamo che in questa parte si avrebbe l'apparenza di ammettere un dubbio.

Questo dubbio noi lo ricusiamo, noi non vogliamo che da questo dubbio possa sorgere la menoma apparenza d'incertezza in ciò che crediamo perfetto, certo, compiuto diritto della nostra giurisdizione esclusiva sopra i sudditi dello Stato. Per conseguenza, noi preghiamo il Senato di volere senza più passare alla votazione di questo articolo nei termini in cui sta concepito nel progetto.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. È sempre con viva soddisfazione che io ascolto l'onorevole preopinante quando ci richiama agli alti principii della scienza; la sua parola è sicuramente autorevole in questa, come lo è in tutte le altre questioni che si presentano. Però mi permetterà il Senato di attenermi unicamente all'applicazione pratica, ed al caso concreto.

Che cosa vogliamo noi colle incapacità che si propongono in questo articolo? Vogliamo escludere coloro contro i quali abbiamo autentici documenti, come sarebbe una sentenza, da cui risulta che fallirono siffattamente ai precetti della onestà da non esservi più che poca o niuna speranza che possano ancora diventare probi cittadini.

Ora ammettendo tutti i principii di nazionale indipendenza da lui invocati, non perciò arriverà mai a persuadersi alcuno che un cittadino, il quale anche nel più remoto angolo del mondo abbia subito condanna per un reato da cui la perversità ed immoralità sua sia chiaramente dimostrata, possa tuttora meritarsi la pubblica confidenza solo perchè la sua reità venne da un estero tribunale accertata. Ecco il fatto su cui debbe il Senato pronunciarsi, ed io non dubito che spogliato così di tutte le apparenze con cui altri cerchi rivestirlo possa esserne dubbia la decisione. Se noi vogliamo procuratori onesti e stimati dai cittadini, inesorabilmente respingasi da tale ufficio chi abbia simili macchie. E questo riceve pure una conferma dalle osservazioni fattesi tanto dall'onorevole Sclopis, quanto dall'onorevole De-ferrari.

Eglio sentivano che una condanna proferita anche all'estero, per un reato della natura di quelli che contempliamo, fa perdere ogni credito al condannato, e dicevano: che si servirebbero di questa condanna come di un argomento di immoralità; perchè intendono di esigere che coloro i quali domandano di essere am-

messi all'esercizio della professione di procuratore, debbano giustificare la loro moralità, e si serviranno perciò di questa condanna come di prova delle cattive loro qualità morali.

Ma se l'ufficio centrale crede che queste sentenze possano servire di argomento per tale oggetto, ammette che possano come prova di un fatto avere qualche efficacia nello Stato; quindi la stessa sua osservazione dimostra il fondamento e la ragionevolezza della istanza nostra che siano respinti anche i condannati da un estero tribunale.

MAMELI. Domando la parola.

Io credo di fare opera utilissima chiamando l'attenzione del Senato sull'articolo secondo della legge concernente il reclutamento dell'esercito, che porta la data del 20 marzo 1854, il quale, a mio avviso, risolve il dubbio proposto. Ivi dopo essersi stabilito che sono esclusi dal militare servizio i condannati a pene criminali ed anche a pene correzionali per i reati previsti nei diversi titoli ed articoli del Codice penale comune che vi sono indicati, si dispone al terzo alinea che « I condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti e per gli stessi reati possono essere esclusi da fare parte dell'esercito per decisione del ministro della guerra. »

Con ciò si rende omaggio al principio, che le sentenze dei tribunali esteri non hanno effetto nello Stato, principio irrefragabile ed espressamente sancito dai nostri Codici, e si ha il mezzo di evitare lo sconcio che deriverebbe dall'ammettere indistintamente al nobile ufficio di procuratore quelli che per reati comuni avessero subito condanne ai lavori forzati o ad altre pene criminali.

Parmi quindi che uguale disposizione può introdursi in questa legge. E se paresse eccessiva la facoltà lasciata al ministro, si potrebbe sostituire la decisione ossia decreto del Re.

SCLOPIS. Io non so se l'onorevole preopinante voglia spingere sino all'ultimo l'applicazione dell'articolo di legge che ha letto testè; propriamente che sia rimesso all'arbitrio del ministro della giustizia, come è rimesso all'arbitrio del ministro della guerra l'ammettere o non ammettere questo individuo.

Io non intendo come quando si parla di giurisdizione criminale nei termini nei quali ha posto la questione l'onorevole Persoglio, si possa introdurre una disposizione la quale lasci menomamente luogo ad arbitrio. O sono operative queste sentenze, o non lo sono: se lo sono, allora andranno di pari colle altre che vennero indicate; se non lo sono, non se ne faccia motto.

Per conseguenza l'ufficio centrale non potrebbe accostarsi per nulla alla invocazione di analogia proposta dall'onorevole Mameli.

Se poi il Senato credesse di considerare una sentenza criminale pronunziata all'estero come un recapito di moralità, in tal caso io pregherei gli onorevoli nostri colleghi di volere sospendere la discussione, e di portarla a quando si parlerà dei certificati di moralità.

Ma quando consideriamo una sentenza nei termini nei quali sono stati proposti dall'onorevole Persoglio, non

è un certificato di moralità, è un atto di autorità che noi consideriamo, ed un atto d'autorità che porta con sé un'incapacità legale; dunque i termini della questione sono affatto diversi, e l'applicazione dell'articolo letto dal senatore Mameli mi pare molto contestabile.

Quanto al considerare la sentenza criminale pronunziata all'estero come recapito di moralità, ci riserviamo di esporre il nostro parere quando si tratterà dell'articolo in cui si parla dei certificati di moralità.

MAMELI. Io credo che le parole dette dall'onorevole Sclopis mi riguardano menomamente. Siamo tutti d'accordo nell'ammettere che le sentenze pronunziate da tribunali esteri non hanno effetto nello Stato. L'articolo di legge che ho citato è una conformazione esplicita di questo principio. Ma è ugualmente certo che sarebbe cosa sconvenientissima il concludere da ciò, che i condannati ai lavori forzati da tribunali esteri debbano essere, in virtù del principio di libertà, ed ove altro non osti, ammessi all'ufficio di procuratore. Io quindi non trovo altro mezzo di conciliazione, che lasciando su ciò un arbitrio al potere esecutivo, a norma di quello che fu concesso per certe determinate classi di reati dall'articolo più volte citato; dico per certi reati, giacchè sarebbe strano lo estendere la disposizione a tutte le condanne anche per reati dalla nostra legge non contemplati.

PLEZZA. A me pare che sia troppo generale il principio ammesso dal senatore Mameli; che chi abbia sofferto una condanna ai lavori forzati all'estero non possa essere ammesso come uomo onorevole nel nostro paese. Si conoscono delle legislazioni in virtù delle quali sono puniti con pene criminali, e anche colla morte, atti i quali non sono colpevoli, ma che sono tenuti da noi per onorevoli. Per esempio, l'essere cristiano, dai tribunali della China può essere punito colla morte e con tutti i gradi di pena inferiori; si vorrà quindi dire che un condannato ai lavori forzati nella China, puramente perchè cristiano, non possa venire a esercitare la professione di procuratore in Piemonte, perchè ha subito quella condanna? A me pare che sarebbe spingere la cosa sino all'assurdo: non dobbiamo accettare la consolidarietà di tutte le legislazioni, e di tutti i tribunali del mondo.

Che nella legge del reclutamento militare si sia fatta facoltà di respingere dall'esercito quelli che hanno patito condanne all'estero per certi determinati reati puniti anche dal nostro Codice è già molto; ma che si voglia basare un'esclusione sulla sola natura della condanna senza tener conto della natura del crimine che può per noi non essere crimine, che si voglia stabilire che chiunque ha sofferto una pena criminale in altro paese non possa più essere considerato come uomo onorato, e non possa più esercitare la professione di procuratore, è tutt'altra cosa.

MAMELI. È rimesso all'apprezzamento del Re, è tutto detto: se si tratta di affari politici, io sono d'accordo col senatore Plezza, e non ho difficoltà di lasciarlo all'arbitrio anche del Ministero; ma in termini assoluti non si può lasciare la questione da decidere.

PLEZZA. A me pare che vi sia poi un'altra differenza grandissima tra il reclutamento dell'esercito, e il caso di cui si tratta. Quando il ministro della guerra respinge uno dall'esercito non gli fa un gran danno, non fa che esimerlo da un peso verso la società, e la società può anche abbondare in ciò pel suo interesse e per maggior sicurezza perchè appunto il respingere eziandio alcuno che potrebbe esservi ammesso può farsi senza fargli gran danno; ma qui si tratta di respingere un cittadino da una professione, di privarlo di un suo diritto naturale come cittadino.

Se la società può anche in casi dubbi rinunciare al suo diritto di esigere dal cittadino un servizio, essa non può senza motivi certi privare il cittadino di un diritto che a lui appartiene. Per ciò fare dunque è necessario che si possa essere sicuri che la sentenza sia giusta; ora dai tribunali esteri non si può avere questa sicurezza.

Nè vale quello che rispondeva il senatore Mameli, che è lasciato all'arbitrio del Re. Perchè concedere arbitrii non necessari? Il potere esecutivo ha la facoltà di fare processare in paese quei cittadini, che hanno commesso anche all'estero un delitto, che sia vero delitto in faccia al nostro Codice penale, si serva di questa facoltà, anzi dovere, ed in questo modo lo respinge dalla professione di procuratore, facendo eseguire il disposto del Codice, e si ottiene in modo più regolare lo scopo.

JACQUEMOUD. Dans la confection des lois, il est impossible de prévoir tous les cas particuliers, qui peuvent se présenter. Les lois posent des principes généraux et il appartient à la magistrature d'en faire l'application. La discussion actuelle s'est compliquée, précisément, parce qu'on a cherché à entrer dans trop de détails ce qui a conduit nécessairement à envahir le domaine de la jurisprudence. Ces considérations me portent à croire que la rédaction primitive du projet ministériel mérite la préférence, relativement à la question qui a été soulevée.

PRESIDENTE. La proposition de l'honorable M. Jacquemoud n'empêchera pas l'honorable Persoglio de demander si les condamnations subies à l'étranger, auront le même effet que les condamnations subies à l'intérieur?

JACQUEMOUD. Suivant l'opinion que j'ai émise il appartient aux tribunaux de résoudre cette question, lorsqu'elle se présentera de la même manière qu'ils devraient le faire, lorsqu'ils seraient appelés à appliquer les dispositions des articles 104 de la loi électorale, 13 de la loi sur la garde nationale, et 17 de la loi communale: ces articles prononcent l'exclusion, en cas de condamnation pour crimes, ou pour certains délits correctionnels, portant atteinte à la délicatesse ou à la moralité, sans entrer dans les distinctions sur lesquelles on discute. Je désire qu'on adopte le même système dans le présent article.

PRESIDENTE. Quello che io desidererei sarebbe che il concetto di coloro che vogliono uguagliare le condanne avvenute all'estero a quelle avvenute nell'interno fosse espresso in un modo positivo.

MAMELI. Io credo che nessuno voglia pareggiarlo.

PRESIDENTE. Insomma se si vuole tenere conto di queste sentenze, bisogna un modo di dire che lo esprima.

GALLINA. Mi pare che noi portiamo la discussione sopra argomenti di difficoltà gravissime, e che presentano inconvenienti anche alla loro realizzazione, mentre nel complesso della legge e della proposizione dell'ufficio centrale, vi è il modo di semplificare intieramente, ed abbreviare questa discussione.

Già l'onorevole Sclopis, opponendosi all'introduzione di un'espressione, la quale porta con sé la definizione di una questione gravissima, di una questione politica, di una questione di indipendenza di Stato, ha accennato che nel corso di questo articolo medesimo si presenterà un'occasione facile di sciogliere questa difficoltà.

L'ufficio centrale nella redazione del suo progetto pose un articolo, nel quale si parla di certificati di moralità da presentarsi: dunque se tale articolo sarà ammesso (e mi pare che non possa incontrare una grave difficoltà l'ammissione di esso), se tale articolo verrà ammesso, è evidente che questa questione di diritto non deve più essere soggetto di discussione.

Il certificato di moralità è relativo alla vita dell'uomo tanto all'interno come all'estero; è una cosa personale la moralità accompagna il cittadino dappertutto, in ogni suo atto. Se questo cittadino ha subito una sentenza all'estero, comunque questa sentenza non abbia presso noi nessun effetto, non possa averne nessuno, perchè il principio della sovranità esclude che si abbia il menomo riguardo a questi atti che non si fecero nel paese, io dico, che una tale sentenza potrà essere sempre considerata come un ricapito di moralità, in quanto che la moralità è legge universale che diversifica l'uomo dabbene dall'uomo perverso.

Mi pare dunque che la cosa sia semplicissima: quando si tratterà di un individuo, il quale aspirasse all'ufficio di procuratore, e che portasse con sé una macchia di tal natura, senza fare discussioni di principio di diritto e di principio di sovranità o altro, basterà il suo certificato di moralità per chiarire quale è il suo merito, e se sia ammissibile o non ammissibile.

Io credo che se noi ci atteniamo a discussioni di questa altezza difficilmente verremo ad una conclusione la quale soddisfi a tutte le opinioni. Invece se le mettiamo da parte, e ci applichiamo a ciò che realmente può aprire la strada ad una definizione logica, a una definizione ragionevole e morale, noi eviteremo questa difficoltà, e avremo l'adempimento di quanto desideriamo.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Gallina propone ciò che era già stato domandato dall'onorevole Sclopis, cioè che si riservi la votazione di questo numero dell'articolo 1 sino a tanto che siasi votato il numero 8, in cui secondo l'ufficio centrale gli aspiranti all'ufficio di procuratore debbono giustificare la loro moralità mediante certificati di buona condotta. Io mi oppongo a questa sospensione perchè intendo, come fin d'ora lo dichiaro, di chiedere la reiezione intera di questo numero 8, e confido che quando il Senato avrà

intese le difficoltà gravissime che vi sarebbero all'accoglimento suo, forse non sarà per approvarlo.

Convien che la questione sia decisa fin d'ora, e mi pare quindi che ad un simile scopo sarebbe facile aggiungere « di non avere patito condanne da alcun tribunale dello Stato, » ove si intenda che le condanne proferte dai tribunali esteri non valgano per dare luogo alla incapacità.

Se l'onorevole Persoglio non avesse suscitata la difficoltà, il meglio sarebbe stato di lasciarla decidere alla evenienza del caso dai tribunali; ma ora che la questione è stata proposta non è degno del Senato di lasciarla senza risoluzione. Quindi se l'ufficio centrale insiste nella sua proposta, parmi che non vi sia altro che dire: « non avrà patito condanna da alcun tribunale dello Stato. » Chi crederà che non si debba dare efficacia alle sentenze proferte dai tribunali esteri, nemmeno per servire di documento che l'aspirante ha commesso quel tale reato e che si è reso indegno della confidenza pubblica, voterà queste parole, e quelli che vorranno darvi quell'efficacia voteranno invece contro e tra questi, fin d'ora altamente lo proclamo, trovasi appunto il guardasigilli.

DI POLLONE. Mi permetta il Senato una sola osservazione, e si è che le tre leggi state citate nel corso della discussione non fanno questa espressa indicazione dalle leggi dello Stato; ed io credo che da quanto è già stato detto, non specificandolo, si mantiene la giurisdizione mai sempre stata riconosciuta e praticata.

Questi precedenti potrebbero forse avere qualche influenza sull'opinione del signor ministro. Tengo sott'occhio la legge comunale, e le due altre citate sono egualmente in tal parte conformi a quella, e parmi veramente superfluo l'aggiungere: « condannato dai tribunali dello Stato. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Avevo fatto questa proposta per rispondere all'invito dell'onorevole presidente del Senato, che desiderava si formasse una proposta a questo riguardo. Del resto ripeto che la questione vuole essere decisa.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti questa prima parte del numero 3 dell'articolo 5: « Non avere patito condanna a pena criminale qualsiasi. »

(È approvata.)

« Non avere patito condanna correzionale per furto, truffa, appropriazione indebita, alterazione d'atti, di scritture, o della verità in qualsiasi modo. »

(È approvato.)

« Non averne patito nemmeno:

« A) Per ribellione alla giustizia;

« B) Per oltraggi e violenze contro i depositari dell'autorità;

« C) Per rotture di sigilli e sottrazione commesse nei luoghi di pubblico deposito;

« D) Per sottrazioni commesse in qualità di ufficiali o depositari pubblici;

« E) Per corruzione di pubblici ufficiali e per concussione;

« F) Per abusi commessi in affari, in cui siansi introdotti come sollecitatori o difensori;

« G) Per reati contro il buon costume;

« H) Per associazione con malfattori e per bancarotta. »

(È approvato.)

STARA. Ci manca l'alinea relativo al fallimento dichiarato.

PRESIDENTE. È stato soppresso.

SCLOPIS. Tale non è stato l'intendimento dell'ufficio centrale.

MUSIO, relatore. Nel testo stesso del progetto ministeriale era compresa la disposizione relativa al fallimento dichiarato.

Si era aggiunta la bancarotta e il signor ministro accettava la bancarotta, ma a condizione che dall'alinea, ove è stata collocata, fosse trasferita e messa nello stesso alinea, dove è l'associazione con malfattori. Si adottò adunque di porre questa disposizione nell'alinea precedente, lasciando però come era l'alinea che riguardava il fallimento.

PRESIDENTE. Io propongo al Senato che appena abbia deliberato sopra tutto il capitolo, questo, tale quale è stato deliberato, sia riprodotto dalla stampa, nel mentre che si è potuto conservare memoria della precisa combinazione degli articoli quali sono usciti dalla discussione. E nel procedere a questa ristampa l'ufficio centrale, a mente del regolamento, provvederà a che sia esattamente riprodotto quello che veramente è stato votato.

DI POLLONE. Mi duole grandemente di prolungare una lunghissima discussione, ma poichè si parla di ristabilire l'alinea relativo al fallimento dichiarato, mi pare che si potrebbe anche comprendere, come già aveva proposto l'ufficio centrale, la cessione dei beni, ma con il correttivo che trovo nelle leggi preaccennate: « finchè, cioè, non abbiano intieramente soddisfatto i loro creditori. » Perchè colui il quale ha fatto cessione di beni in seguito ad una disgrazia, e colui che è in istato di fallimento dichiarato (potendolo essere per le stesse cause), quando avranno recuperata una tal quale fortuna, ed avranno soddisfatto i loro creditori, non potranno essere ammessi all'esercizio di procuratore?

Io credo che ciò sia cosa giusta; e sono tanto più fondato a suggerirlo in quanto che lo trovo stabilito in altre leggi.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'ufficio centrale ed il Ministero fanno di più di quello che vorrebbe l'onorevole preopinante; egli vorrebbe che colui che ha fatto cessione di beni, fosse ammesso all'esercizio della professione di procuratore, quando abbia intieramente pagato i creditori; noi lo ammettiamo anche prima...

PRESIDENTE. Ma non per il fallimento dichiarato.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Si disse in istato di fallimento dichiarato, perchè il concordatario cessa di esserlo; lo stato di fallimento dichiarato pure cessa colla riabilitazione; quando si dice in istato

TORNATA DEL 19 MAGGIO 1858

di fallimento dichiarato si intende perciò *a fortiori* che possa essere ammesso il fallito che ha fatto concordato, ed il riabilitato.

DI POLLONE. Avevo benissimo, dalle ragioni addotte dal signor ministro, inteso che si era soppressa la parte dell'inciso che concerneva la cessione dei beni, ma vedendo conservata la parte che riflette il fallimento dichiarato, ho creduto di dovere fare quelle osservazioni, che le spiegazioni che ora mi dà il signor ministro fanno cadere. E purchè quello che è stato esposto a fallimento per ragioni che non hanno intaccato il suo onore possa essere riabilitato (*Si! si!*), io non insisto.

PRESIDENTE. Rimane l'ultimo alinea.

DI CASTAGNETTO. Domando se l'alinea che stiamo per votare, sia un alinea di emendamento, ovvero rimanga un articolo separato, perchè mi pare che il signor ministro abbia subordinato la sua adesione alle aggiunte dell'ufficio centrale all'accettazione dell'ultimo alinea; ora se l'ultimo alinea non fosse votato, si dovrebbe mettere di nuovo in votazione il numero 3 dell'articolo 5, come venne proposto dal Ministero.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'adesione fatta in ordine ai diversi alinea di questo paragrafo, proposti dall'ufficio centrale, era condizionata all'accettazione dell'ultimo alinea dal Ministero proposto.

DI CASTAGNETTO. Io ho domandate spiegazioni, appunto perchè era mio intendimento di dichiarare che non intendo di votare l'ultimo alinea.

PRESIDENTE. Cosa succederà adesso? Il Senato poi vedrà nella sua saviezza quale debba essere la sorte della legge.

Si mette ora partitamente ai voti quest'ultimo alinea; dopo accettato quest'ultimo alinea come è, si verrà ai voti sul complesso dell'articolo. Allora chi sarà d'accordo con quanto pare abbia annunciato il signor ministro, e crede che l'articolo senza quest'ultima aggiunta non sia ammissibile, voterà contro, e sarà rigettato l'articolo, ed essendo rigettato l'articolo si verrà nuovamente all'articolo primo ministeriale, perchè questo non è che un emendamento dell'ufficio centrale fatto all'articolo ministeriale.

Metto ai voti l'ultimo alinea.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo nel suo complesso.

(È approvato.)

Siccome gli articoli seguenti daranno luogo nuovamente a discussione, io chiederò al Senato se volesse accordare questo scorcio di tempo al secondo progetto di legge, di cui è stata distribuita la relazione, e che è relativo agli alloggi militari in Sardegna, consistente in un solo articolo.

(Il Senato acconsente.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RIGUARDANTE GLI ALLOGGI MILITARI IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo unico di questa legge. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 907 e 908.)

« Gli alloggi militari forniti dai comuni o dagli abitanti nell'isola di Sardegna, a fare tempo dal 1° luglio 1858, saranno retribuiti dal Governo come in terraferma, cioè secondo le norme prefisse nell'articolo 53 del regolamento approvato colla prima delle regie patenti del 9 agosto 1836 e nella annessa tariffa. »

Se non si chiede la parola lo metto ai voti.

(È approvato.)

Prima di procedere all'appello nominale, farò nuovamente istanza al Senato di volersi radunare domani alle due almeno, chè oggi si è cominciato a deliberare alle 3 1/4. In questo modo rimane poco tempo a consacrare alla discussione, la quale va molto per le lunghe.

(*Si fa l'appello nominale per la votazione.*)

Il risultamento dello squittinio segreto è il seguente:

Votanti 49, tutti favorevoli.

(Il Senato adotta all'unanimità.)

Rimando la discussione della legge sui procuratori a domani alle ore 2 precise.

La seduta è levata alle ore 5.